



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1684

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione delle disposizioni attuative dell'articolo 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo) della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali), e successive modificazioni.

Il giorno **14 Settembre 2018** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'articolo 21 bis della legge provinciale sulle attività culturali, così come aggiunto dall'articolo 3 della legge provinciale 1 luglio 2013, n. 11, e sostituito dall'articolo 16 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 13, prevede l'istituzione di un "Fondo unico provinciale per lo spettacolo";

il comma 4 dell'articolo predetto dispone che "Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti la destinazione delle risorse in relazione alle diverse tipologie d'intervento, i criteri per la gestione del fondo e le modalità di concessione dei finanziamenti nell'ambito degli stanziamenti autorizzati per i fini dell'articolo 21, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Nella medesima deliberazione sono contenuti altresì i criteri di valutazione qualitativi e quantitativi dei progetti presentati per ottenere il finanziamento nonché i criteri di valutazione delle iniziative effettuate sulla base degli stessi, anche con riguardo a indicatori di performance e al raggiungimento dei risultati attesi.";

per rendere operativo e gestibile a tutti gli effetti il dettato normativo si rende ora necessario dare attuazione alle disposizioni in esso contenute;

a tale scopo viene allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il testo dei criteri attuativi dell'articolo 21 bis della legge provinciale in oggetto, destinato ad essere aggiunto come capo decimo al testo coordinato dei "Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciale e delle attività che prevedono l'utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti dei soggetti affetti da handicap", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2186 del 9 dicembre 2014, e successive modificazioni;

in data 20 agosto 2018, con nota prot. n. 475986, il Servizio Pianificazione e controllo strategico ha espresso il parere sostanzialmente favorevole sul presente provvedimento avanzando peraltro alcune osservazioni che non incidono sul testo dello stesso provvedimento ma sulle modalità di gestione della fase di pianificazione dei budget e la destinazione delle relative risorse; osservazioni che saranno puntualmente attuate;

i Servizi di staff hanno espresso parere favorevole esprimendo alcune osservazioni che sono state puntualmente recepite nel testo allegato al presente provvedimento;

la competente commissione permanente del Consiglio provinciale è stata sentita ai sensi dell'articolo 21 bis, comma 4, della legge in oggetto, esprimendo parere favorevole all'unanimità nella seduta del 3 settembre 2018;

si demanda a un successivo provvedimento della Giunta provinciale la costituzione della commissione prevista dall'articolo 21 bis, comma 5, della legge provinciale sulle attività culturali.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 e successive modificazioni;
- visto il D.P.P. 16 ottobre 2012, n. 22-97/Leg.;
- visto il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e successive modificazioni;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016;

- visti gli atti citati in narrativa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il testo dei criteri attuativi dell'articolo 21 bis della legge provinciale sulle attività culturali, che viene allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, destinato ad essere aggiunto come capo decimo al testo coordinato dei "Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciale e delle attività che prevedono l'utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti dei soggetti affetti da handicap", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2186 del 9 dicembre 2014, e successive modificazioni;
2. di dare atto che è competenza del dirigente del Servizio Attività culturali l'attuazione di quanto previsto al punto precedente e l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa;
3. di demandare a un successivo provvedimento della Giunta provinciale la costituzione della commissione prevista dall'articolo 21 bis, comma 5, della legge provinciale sulle attività culturali;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, anche per estratto, sul sito internet istituzionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Adunanza chiusa ad ore 09:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Capo decimo (criteri attuativi dell'articolo 21 bis)

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

CAPO DECIMO

CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DEL FONDO UNICO PROVINCIALE PER LO SPETTACOLO (articolo 21 bis della legge provinciale sulle attività culturali)

Articolo 42 Ambito di applicazione

1. I criteri e le modalità relativi all'assegnazione e all'erogazione dei finanziamenti nell'ambito degli stanziamenti autorizzati per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 bis, comma 2, della legge provinciale sulle attività culturali sono disciplinati dalle norme del presente capo.

Articolo 43 Beneficiari dei contributi

1. Possono presentare domanda di contributo a valere sul Fondo unico provinciale per lo spettacolo esclusivamente i soggetti qualificati ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale sulle attività culturali (che posseggano una posizione INPS ex-ENPALS e) che osservino i contratti collettivi nazionali di lavoro per le categorie di lavoratori impiegati, ove ne ricorrano i presupposti.

Articolo 44 Attività oggetto dei contributi

1. Sono oggetto di contributo progetti, iniziative e attività di spettacolo triennali di rilievo provinciale, da definire in programmi annuali di dettaglio, realizzati nei seguenti ambiti:
 - a) teatro
 - b) musica
 - c) danza
 - d) circo e spettacolo viaggiante
 - e) cinema
 - f) festival
 - g) residenze.
2. Ciascun soggetto può presentare domanda di contributo in riferimento ad un solo ambito; se il progetto, l'iniziativa o l'attività interessano comunque più ambiti, l'individuazione dell'ambito segue un criterio di prevalenza, con riguardo al maggior volume della spesa prevista per ciascun ambito.
3. Fatta salva l'applicazione di un regolamento della Commissione europea che prevede l'esenzione dall'obbligo di notificazione previsto dall'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non sono ammissibili progetti, iniziative ed attività i cui costi sono finanziati in misura superiore al 50 per cento, per il periodo di riferimento del programma, da contributi in denaro a carico di spettatori, visitatori o utenti o attraverso altre modalità di natura commerciale.

Articolo 45 Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. Le domande di contributo devono essere presentate dal 2 al 30 novembre dell'anno precedente il triennio di riferimento secondo le modalità previste dall'articolo 4, commi 1, 3 e 5. Non è

possibile presentare ulteriori istanze nell'arco del triennio di riferimento. Il primo triennio decorre dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.

2. Alla domanda, a pena di irricevibilità, deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) progetto artistico triennale, redatto secondo gli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione provinciale, recante gli obiettivi qualitativi e quantitativi, intermedi e finali che il soggetto richiedente intende raggiungere e le relative modalità di misurazione;
 - b) scheda descrittiva del programma annuale per il quale è chiesto il finanziamento, per l'anno di riferimento, contenente i dati e gli elementi relativi alla qualità artistica e alla dimensione quantitativa del progetto con il preventivo delle entrate e delle spese articolato secondo voci predefinite;
 - c) dichiarazione, effettuata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro per le categorie di lavoratori impiegati nell'attività per la quale è stato richiesto il contributo, ove ne ricorrano i presupposti;
 - d) dichiarazione, effettuata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, di essere in possesso del certificato di agibilità rilasciato dall'INPS ex-ENPALS, con l'indicazione della specifica matricola per l'attività in relazione alla quale è richiesto il contributo.

Articolo 46

Valutazione della domanda e determinazione del contributo

1. I progetti artistici triennali ricevibili sono valutati, in ordine all'aspetto qualitativo, dalla commissione prevista dall'articolo 21 bis, comma 5, della legge provinciale sulle attività culturali.
2. La commissione valuta il progetto artistico triennale e il programma annuale di ciascun progetto per l'anno di riferimento ed attribuisce, sulla base dei criteri e dei punteggi indicati nella Tabella A dell'articolo 48, il punteggio fino ad un massimo di 60 punti; è escluso da ogni ulteriore valutazione e non è ammissibile a finanziamento per carenza di qualità artistica il progetto contenente un programma annuale che abbia ottenuto un punteggio inferiore a 20 punti. Negli anni successivi al primo la valutazione artistica del programma annuale viene riconsiderata sulla base di una valutazione di coerenza tra il programma annuale presentato dal soggetto richiedente, oggetto di apposita domanda di contributo, e il progetto artistico triennale.
3. Il Servizio Attività culturali valuta successivamente il programma annuale di ciascun progetto, per l'anno di riferimento, in ordine all'aspetto quantitativo ed attribuisce, sulla base dei criteri e dei punteggi indicati nella Tabella B dell'articolo 48, il punteggio fino ad un massimo di 40 punti.
4. Il contributo da assegnare, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, viene determinato dividendo la somma disponibile per l'ambito complessivo, definita ai sensi dell'art. 21 bis, comma 4, della legge provinciale sulle attività culturali, per il totale dei punti conseguiti dai progetti che, nello specifico ambito, sono stati giudicati ammissibili; a ciascun soggetto potrà essere assegnato un contributo pari al valore del singolo punto, così calcolato, moltiplicato per i punti totali ottenuti in sede di valutazione.
5. Il contributo assegnato non può essere superiore al 70% della spesa esposta per l'anno di riferimento, sulla quale il dirigente del Servizio competente opererà una valutazione di congruità anche in relazione alle altre domande pervenute, e alla differenza fra le spese e le entrate esposte a preventivo per il medesimo anno.

Articolo 47

Modalità di rendicontazione e liquidazione

1. Valgono le norme generali in materia di rendicontazione previste dal Regolamento emanato con il D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e successive modifiche e integrazioni, nonché, in quanto

compatibili, le norme stabilite dall'art. 7, commi 2 e seguenti, delle presenti norme attuative della legge provinciale sulle attività culturali.

2. Con il provvedimento di concessione il dirigente può prevedere l'erogazione di acconti sui contributi assegnati, nella misura del 70%, a richiesta del soggetto interessato e successivamente all'avvio dell'attività programmata, secondo la disponibilità di cassa.
3. Il saldo del contributo è erogato a rendicontazione dell'attività oggetto del programma annuale finanziato; la relazione sull'attività svolta, opportunamente dettagliata, dovrà contenere anche i riferimenti al monitoraggio e alla valutazione degli obiettivi intermedi o finali del progetto triennale ed indicare i valori registrati a consuntivo degli indicatori della dimensione quantitativa.
4. La verifica in ordine al rispetto del limite stabilito dall'art. 46, comma 5, con riferimento alla percentuale massima di contributo sulla spesa rendicontata, sarà effettuata anche a consuntivo.

Articolo 48 **Criteri e punteggio**

1. I criteri e i punteggi massimi oggetto della valutazione qualitativa operata dalla commissione sono indicati nella seguente Tabella A:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
Qualità della direzione artistica	8
Qualità del nucleo artistico, tecnico e organizzativo	8
Qualità del progetto triennale e dei progetti annuali	8
Riconoscimento nazionale da parte del Mibact nell'ambito del Fus	4
Grado di innovazione e di rischio progettuale e culturale	5
Contaminazione con altre discipline e linguaggi artistici	5
Formazione e coinvolgimento del pubblico	5
Relazioni e rapporti con scuole, università e altri organismi formativi	3
Azioni di inclusione sociale, collaborazioni con l'associazionismo e il volontariato, sinergia con enti pubblici e/o privati di promozione territoriale	4
Incentivo al ricambio generazionale e sostegno alla creatività emergente	3
Creazione, sviluppo e/o partecipazione a reti e collaborazioni locali, nazionali e/o internazionali	4
Piano di comunicazione e promozione delle proprie attività	3

2. La commissione può richiedere, qualora lo ritenga opportuno, l'eventuale documentazione necessaria per la migliore valutazione qualitativa dei progetti presentati.
3. I criteri e i punteggi oggetto della valutazione quantitativa operata dal Servizio Attività culturali sono indicati nella seguente Tabella B:

CRITERIO		PUNTI
Numero di giornate di spettacolo aperto al pubblico effettuate	>100	6
	>50 e =<100	4

	≥ 10 e ≤ 50	2
Numero di giornate contributive effettuate	> 100	6
	> 50 e ≤ 100	4
	≥ 10 e ≤ 50	2
Numero di spettatori paganti in sale gestite direttamente	> 10000	6
	> 5000 e ≤ 10000	4
	≥ 500 e ≤ 5000	2
Numero di spettatori paganti per spettacoli di propria produzione	> 1000	4
	> 500 e ≤ 1000	3
	≥ 50 e ≤ 500	2
Personale dipendente artistico e tecnico occupato over 35	> 20	4
	> 10 e ≤ 20	3
	≥ 1 e ≤ 10	2
Personale dipendente artistico e tecnico occupato under 35	> 20	5
	> 10 e ≤ 20	4
	≥ 1 e ≤ 10	3
Numero di giornate di spettacoli di propria produzione effettuate in provincia di TN	> 50	4
	> 30 e ≤ 50	3
	≥ 10 e ≤ 30	2
Numero di giornate di spettacoli di propria produzione effettuate fuori provincia di TN	> 40	3
	> 20 e ≤ 40	2
	≥ 5 e ≤ 20	1
Rapporto tra finanziamento provinciale e totale complessivo delle entrate	$< 25\%$	2
	$\geq 25\%$ e $\leq 40\%$	1